S.I.P.S.E.

SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

ATTO N. 15/MSP- SMQVM

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SISTEMA MULTILATERALE DI QUOTAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE UNITÀ MONETARIE

SMQVM – Sistema Multilaterale di Quotazione e Valorizzazione Monetaria

Atto istitutivo, organizzativo, metodologico e tecnico-operativo

Identificativo	Riferimento
Codice	SIPSE/MSP/ATTO/2026/15
Versione	1.0
Data	16 novembre 2026
Sede istituzionale	Venezia – Palazzo della Zecca
Organizzazione	S.I.P.S.E.
Infrastruttura	Mercato Sovrano dei Popoli
Registro di riferimento	RMUM
Unità comune di conto	DSPP

PREAMBOLO

Il Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (S.I.P.S.E.),

PREMESSO CHE:

- il Mercato Sovrano dei Popoli (MSP) è istituito quale infrastruttura multilaterale di cooperazione e integrazione economica;
- il Registro Multilaterale delle Unità Monetarie (RMUM), istituito con Atto n. 13/MSP e disciplinato con Atto n. 14/MSP, costituisce l'infrastruttura di identificazione e registrazione delle unità monetarie;
- la pluralità delle unità monetarie richiede un sistema comune di confronto, valorizzazione e quotazione;
- la cooperazione economica tra Popoli necessita di criteri trasparenti per determinare il valore relativo delle unità monetarie;
- l'interoperabilità monetaria deve essere assicurata senza imporre l'adozione di una moneta unica;

CONSIDERATO CHE:

- la determinazione dei rapporti tra unità monetarie rappresenta un presupposto per la misurazione degli scambi;
- è necessario distinguere tra valore nominale, valore dichiarato, valore patrimoniale, parità convenzionale e cambio effettivo;
- le quotazioni devono essere accompagnate da data, ora, metodologia, fonte e condizioni di applicabilità;
- le informazioni di valorizzazione devono essere verificabili e sottoposte a controlli proporzionati;
- il DSPP deve consentire la comparazione economica tra unità differenti;
- lo ZEC e la LIS costituiscono unità prioritarie per la prima fase di integrazione monetaria del SIPSE;

RICONOSCENDO:

- la libertà dei Popoli di organizzare le proprie istituzioni monetarie nell'ambito delle competenze effettivamente esercitabili;
- la necessità di tutelare la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni economiche;
- l'importanza della distinzione tra quotazione informativa e offerta effettiva di conversione;
- la necessità di separare le attività di valorizzazione dalle attività bancarie, finanziarie e di pagamento;

ADOTTA IL PRESENTE ATTO.

TITOLO I

ISTITUZIONE, NATURA E FINALITÀ

Articolo 1 – Istituzione

1. È istituito nell'ambito del S.I.P.S.E. il **Sistema Multilaterale di Quotazione e Valorizzazione delle Unità Monetarie (SMQVM)**.
2. Lo SMQVM costituisce l'infrastruttura tecnica e metodologica destinata alla determinazione, elaborazione, pubblicazione e aggiornamento dei rapporti di valorizzazione tra le unità monetarie registrate nel RMUM.
3. Il Sistema opera nell'ambito del Mercato Sovrano dei Popoli.
4. Lo SMQVM rappresenta il riferimento metodologico per le quotazioni multilaterali utilizzate nelle procedure economiche del SIPSE, secondo le rispettive competenze.

Articolo 2 – Denominazione internazionale

Denominazione inglese:

Multilateral Monetary Quotation and Valuation System – MMQVS.

Codice istituzionale:

SIPSE-SMQVM.

Articolo 3 – Natura e competenze

1. Lo SMQVM svolge funzioni di elaborazione e pubblicazione di informazioni monetarie.
2. Le sue attività comprendono:
   a. determinazione dei rapporti di riferimento;
   b. elaborazione delle quotazioni indicative;
   c. comparazione delle unità monetarie;
   d. pubblicazione delle serie storiche;
   e. valutazione metodologica delle fonti;
   f. monitoraggio delle variazioni;
   g. produzione di indicatori monetari.
3. Lo SMQVM non costituisce, per il solo fatto della sua istituzione:
   - una banca centrale;
   - un intermediario finanziario;
   - un mercato regolamentato;
   - un sistema di pagamento;
   - un organismo autorizzato a garantire la convertibilità delle unità monetarie.
4. Le attività di negoziazione, intermediazione, conversione e regolamento sono affidate esclusivamente a soggetti e infrastrutture legittimati e secondo le norme applicabili.

Articolo 4 – Finalità

Lo SMQVM persegue le seguenti finalità:

1. assicurare la comparabilità delle unità monetarie;
2. fornire parametri di riferimento per gli scambi multilaterali;
3. documentare i rapporti di valorizzazione;
4. favorire la trasparenza delle condizioni monetarie;
5. supportare la contabilizzazione delle operazioni;
6. agevolare la determinazione dei prezzi;
7. supportare le procedure di compensazione;
8. rendere disponibili dati storici;
9. ridurre le asimmetrie informative;
10. favorire la cooperazione economica tra Popoli;
11. consentire l'analisi delle variazioni monetarie;
12. preservare la pluralità delle unità monetarie.

Articolo 5 – Principi fondamentali

Il Sistema opera secondo:

- neutralità monetaria;
- trasparenza;
- verificabilità;
- indipendenza metodologica;
- tracciabilità;
- pluralità monetaria;
- comparabilità;
- aggiornamento;
- proporzionalità;

- separazione delle funzioni;
- responsabilità delle fonti;
- pubblicità delle metodologie.

TITOLO II

DEFINIZIONI E TIPOLOGIE DI VALORIZZAZIONE

Articolo 6 – Definizioni

Ai fini del presente Atto si intende per:

1. **Quotazione:** valore numerico attribuito a un'unità monetaria rispetto a un'altra unità.
2. **Parità convenzionale:** rapporto stabilito mediante deliberazione o accordo tra soggetti partecipanti.
3. **Cambio di mercato:** rapporto risultante da transazioni effettive su un mercato identificabile.
4. **Valore nominale:** valore espresso nell'unità di denominazione.
5. **Valore patrimoniale:** valore determinato in relazione ad attività o riserve sottostanti.
6. **Valore di riferimento:** valore elaborato secondo una metodologia dichiarata.
7. **Valore indicativo:** valore informativo che non costituisce necessariamente un'offerta negoziabile.
8. **Valore operativo:** valore effettivamente applicabile a una determinata operazione, secondo le condizioni concordate.
9. **Spread:** differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita.
10. **Fonte di quotazione:** soggetto, mercato o infrastruttura che fornisce dati utilizzati per la valorizzazione.
11. **Data di rilevazione:** momento al quale si riferisce la quotazione.
12. **Benchmark:** parametro di riferimento utilizzato per il confronto.
13. **Liquidità:** possibilità di acquistare o vendere un'unità senza variazioni sproporzionate del prezzo.
14. **Convertibilità:** possibilità di ottenere un'altra unità secondo condizioni determinate.
15. **Prezzo eseguibile:** prezzo al quale una controparte identificabile è effettivamente disposta a concludere una transazione alle condizioni indicate.

Articolo 7 – Tipologie di quotazione

Lo SMQVM istituisce le seguenti categorie:

Q1 – Quotazione convenzionale

Rapporto deliberato o concordato tra soggetti partecipanti.

Q2 – Quotazione indicativa

Valore di riferimento elaborato a fini informativi.

Q3 – Quotazione documentale

Valore ricavato da documenti e parametri verificabili.

Q4 – Quotazione patrimoniale

Valore elaborato sulla base di riserve, attività o patrimoni documentati.

Q5 – Quotazione di mercato

Valore derivante da transazioni effettive e fonti di mercato identificabili.

Q6 – Quotazione operativa

Valore applicabile a una specifica operazione, sulla base di una proposta o di un accordo effettivamente disponibile.

Q7 – Quotazione di compensazione

Valore adottato per determinare posizioni multilaterali, secondo regole preventivamente concordate.

Articolo 8 – Separazione delle tipologie

1. Le diverse tipologie di quotazione non sono intercambiabili.
2. Una parità convenzionale non può essere presentata come cambio di mercato.
3. Una quotazione indicativa non costituisce offerta di conversione.
4. Un valore patrimoniale non costituisce automaticamente valore di realizzo.
5. Una quotazione di mercato non garantisce che una transazione possa essere conclusa al medesimo prezzo.
6. Una quotazione di compensazione produce effetti esclusivamente nei rapporti e secondo le regole che l'hanno adottata.

Articolo 9 – Unità di riferimento

1. Lo SMQVM utilizza il DSPP quale unità comune di conto del sistema.
2. Le quotazioni possono essere espresse anche rispetto a:
   a. EUR;
   b. altre unità monetarie registrate;
   c. unità monetarie esterne;
   d. parametri patrimoniali;
   e. indici economici.
3. Ogni quotazione deve indicare chiaramente l'unità di origine e quella di destinazione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

Articolo 10 – Organi e uffici

Sono istituiti:

1. Comitato di Indirizzo Monetario;
2. Direzione SMQVM;
3. Ufficio di Analisi delle Quotazioni;
4. Ufficio di Valorizzazione Economica;
5. Ufficio delle Fonti e dei Dati;
6. Ufficio di Controllo Metodologico;
7. Ufficio di Pubblicazione e Trasparenza;
8. Collegio di Revisione.

Articolo 11 – Comitato di Indirizzo Monetario

Il Comitato:

1. approva gli indirizzi metodologici;
2. definisce i criteri generali di quotazione;
3. approva le metodologie di riferimento;
4. valuta i rapporti periodici;
5. dispone gli aggiornamenti metodologici;
6. garantisce la neutralità tra le unità monetarie partecipanti.

Il Comitato non può attribuire unilateralmente valore garantito alle unità monetarie dei Popoli.

Articolo 12 – Direzione SMQVM

La Direzione:

1. coordina le attività;
2. organizza la raccolta dei dati;
3. assicura la pubblicazione;
4. controlla la qualità delle informazioni;
5. gestisce le segnalazioni;
6. predispone i rapporti periodici;
7. coordina i rapporti con RMUM e DSPP.

Articolo 13 – Indipendenza metodologica

1. Le quotazioni devono essere determinate sulla base di criteri documentati.
2. I soggetti emittenti possono fornire dati e dichiarazioni.
3. Le informazioni fornite dagli emittenti devono essere distinguibili dalle verifiche indipendenti.
4. I soggetti che beneficiano direttamente di una determinata quotazione non possono controllarne autonomamente la validazione.
5. Ogni conflitto di interesse deve essere dichiarato.

TITOLO IV

METODOLOGIE DI QUOTAZIONE

Articolo 14 – Metodologie ammesse

Lo SMQVM può utilizzare:

1. metodologia di parità convenzionale;
2. metodologia di confronto monetario;
3. metodologia basata su transazioni effettive;
4. metodologia patrimoniale;
5. metodologia basata su attività sottostanti;
6. metodologia di confronto con indici;
7. metodologia di compensazione multilaterale;
8. metodologia composita.

La metodologia deve essere adeguata alla natura dell'unità.

Articolo 15 – Determinazione della quotazione

Ogni quotazione deve contenere:

- unità monetaria di origine;
- unità monetaria di destinazione;
- rapporto numerico;
- metodologia;
- fonte;
- data e ora;
- livello di evidenza;
- frequenza di aggiornamento;
- eventuali condizioni;
- eventuali limitazioni.

Articolo 16 – Quotazioni convenzionali

1. Le quotazioni convenzionali sono definite mediante atti, accordi o deliberazioni documentate.
2. Devono essere indicati i soggetti che le adottano.
3. Devono essere precisati gli effetti economici e contrattuali.
4. Devono essere indicati i termini di validità.
5. Devono essere distinte dalle quotazioni di mercato.
6. La loro efficacia verso soggetti terzi dipende dal relativo consenso o da altra valida base giuridica.

Articolo 17 – Quotazioni di mercato

1. Le quotazioni di mercato devono essere supportate da transazioni effettive o da fonti attendibili.
2. La Direzione deve verificare:
   a. provenienza dei dati;
   b. data di rilevazione;
   c. volume delle transazioni;
   d. frequenza;
   e. disponibilità di controparti;

f. eventuali anomalie;
g. condizioni di liquidità.

3. In assenza di transazioni sufficienti, il valore non può essere qualificato come cambio di mercato.

Articolo 18 – Quotazioni patrimoniali

1. Per le unità collegate ad attività patrimoniali devono essere documentati i beni o le attività sottostanti.
2. La valorizzazione deve indicare:
   a. natura del patrimonio;
   b. quantità;
   c. titolarità;
   d. custodia;
   e. metodo di valutazione;
   f. data;
   g. eventuali passività;
   h. eventuali vincoli.
3. Le riserve dichiarate ma non verificate devono essere espressamente indicate.

Articolo 19 – Metodologia composita

Quando siano disponibili più fonti, la Direzione può utilizzare una metodologia composita.

La metodologia deve precisare:

1. fonti incluse;
2. criteri di ponderazione;
3. trattamento delle anomalie;
4. esclusione dei dati non attendibili;
5. intervallo di osservazione;
6. risultato;
7. margine di incertezza.

La metodologia non può essere modificata retroattivamente senza lasciare traccia documentale.

TITOLO V

RAPPORTI MONETARI E FORMULE DI CONVERSIONE

Articolo 20 – Rapporto bilaterale

Il rapporto tra due unità monetarie viene espresso mediante:

[
R_{A/B}=\frac{V_A}{V_B}
]

dove:

- (R_{A/B}) rappresenta il rapporto tra le unità A e B;
- (V_A) rappresenta il valore di A;
- (V_B) rappresenta il valore di B.

Il rapporto è valido esclusivamente rispetto alla metodologia, alla data e alle condizioni indicate.

Articolo 21 – Conversione matematica

Quando il rapporto è applicabile a una specifica operazione:

[
Q_B=Q_A\times R_{A/B}
]

dove:

- (Q_A) è la quantità dell'unità di origine;
- (Q_B) è la quantità risultante nell'unità di destinazione.

Il risultato matematico non costituisce, da solo, un obbligo di conversione.

Articolo 22 – Rapporti incrociati

Quando due unità sono valorizzate rispetto a una terza unità comune, il rapporto incrociato può essere determinato attraverso:

[
R_{A/B}=\frac{R_{A/C}}{R_{B/C}}
]

Il calcolo deve utilizzare quotazioni coerenti per data, ora e metodologia.

Articolo 23 – Spread e costi

Le quotazioni operative devono indicare, quando applicabili:

1. prezzo di acquisto;
2. prezzo di vendita;
3. spread;
4. commissioni;
5. costi di regolamento;
6. limiti quantitativi;
7. validità temporale.

Articolo 24 – Arrotondamenti

1. Gli arrotondamenti devono essere disciplinati da regole pubblicate.
2. Le unità devono mantenere la propria suddivisione ufficiale.
3. Gli arrotondamenti non devono produrre differenze non documentate.

4. Ogni sistema operativo deve applicare regole uniformi per le operazioni della stessa categoria.

TITOLO VI

DISCIPLINA SPECIFICA DELLO ZEC

Articolo 25 – Registrazione dello ZEC

1. Lo Zecchino Veneto (ZEC) costituisce una delle unità prioritarie del sistema SMQVM.
2. La sua scheda di valorizzazione è collegata al relativo fascicolo RMUM.
3. Devono essere documentate separatamente le caratteristiche dell'unità, delle eventuali forme fisiche e delle rappresentazioni digitali.

Articolo 26 – Parità di riferimento ZEC/EUR

1. Il rapporto di riferimento dichiarato per lo ZEC è:

[
\boxed{1\ ZEC=1\ EUR}
]

2. Tale rapporto viene registrato quale parità convenzionale di riferimento del progetto monetario ZEC.
3. La scheda deve indicare:
    - origine della parità;
    - atto che la stabilisce;
    - soggetto responsabile;
    - eventuale impegno di conversione;
    - condizioni di applicabilità;
    - evidenze patrimoniali;
    - modalità operative.
4. La parità di riferimento non può essere presentata come cambio di mercato senza evidenze di mercato.
5. L'effettiva convertibilità dipende dalle condizioni e dagli impegni documentati e dalla disponibilità delle infrastrutture competenti.

Articolo 27 – ZEC e unità comune DSPP

Il rapporto ZEC/DSPP viene determinato attraverso la metodologia ufficiale del DSPP e le evidenze disponibili.

La scheda deve distinguere il valore convenzionale dal valore eventualmente verificato.

Articolo 28 – wZEC

1. Il wZEC deve essere identificato separatamente rispetto allo ZEC.
2. Devono essere documentati:
   a. rapporto di rappresentazione;

b. soggetto responsabile;
c. quantità emessa;
d. modalità di emissione;
e. attività di copertura eventualmente dichiarate;
f. custodia;
g. condizioni di conversione;
h. procedure di rimborso.

3. L'eventuale rapporto di riferimento 1:1 deve essere accompagnato da evidenze sulla corrispondenza tra unità rappresentate e unità effettivamente disponibili.

Articolo 29 – Ruolo del BNVSM

1. Il Banco Nazionale Veneto San Marco può fornire le informazioni e le evidenze relative alle funzioni ZEC di propria competenza.
2. Le informazioni devono essere documentate e datate.
3. Il BNVSM non può determinare unilateralmente le quotazioni delle altre unità monetarie registrate nel RMUM.
4. Le quotazioni pubblicate dallo SMQVM devono rispettare le procedure di controllo e validazione previste.

TITOLO VII

DISCIPLINA SPECIFICA DELLA LIS

Articolo 30 – Registrazione della LIS

La Lira Italiana Sovrana (LIS) costituisce unità monetaria prioritaria ai fini dell'integrazione multilaterale.

La scheda deve riportare:

1. denominazione;
2. codice dichiarato;
3. soggetto emittente;
4. disciplina istitutiva;
5. struttura delle denominazioni;
6. criteri di emissione;
7. modalità di utilizzo;
8. rapporti di valorizzazione.

Articolo 31 – Valorizzazione LIS

1. La valorizzazione della LIS deve essere effettuata sulla base della documentazione disponibile.
2. Non deve essere presunto un rapporto fisso con EUR o ZEC in assenza di un atto specifico.
3. Le eventuali parità convenzionali devono essere formalmente deliberate e documentate.
4. In assenza di quotazioni verificabili, il sistema deve riportare la condizione di valore non determinato o valore dichiarato.

Articolo 32 – LIS e DSPP

Il rapporto LIS/DSPP viene determinato mediante la metodologia comune di comparazione economica.

Articolo 33 – LIS e ZEC

Il rapporto LIS/ZEC può essere determinato attraverso:

1. parità convenzionale;
2. rapporto economico documentato;
3. quotazione operativa;
4. rapporto incrociato attraverso DSPP.

Ogni modalità deve essere indicata separatamente.

TITOLO VIII

PUBBLICAZIONE DELLE QUOTAZIONI

Articolo 34 – Bollettino monetario SIPSE

È istituito il:

BOLLETTINO MULTILATERALE DELLE QUOTAZIONI MONETARIE – BMQM.

Il Bollettino costituisce la pubblicazione ufficiale delle quotazioni elaborate dallo SMQVM.

Articolo 35 – Contenuto del Bollettino

Ogni pubblicazione deve riportare:

- codice RMUM;
- unità monetaria;
- unità di confronto;
- rapporto numerico;
- tipologia di quotazione;
- metodologia;
- data;
- ora;
- fonte;
- livello di evidenza;
- eventuali limitazioni;
- stato della quotazione.

Articolo 36 – Frequenza

Le quotazioni possono essere aggiornate secondo tre frequenze:

F1 – Periodica: aggiornamento mensile o secondo calendario pubblicato.

F2 – Dinamica: aggiornamento giornaliero o infragiornaliero, quando esistono fonti adeguate.

F3 – Convenzionale: aggiornamento in occasione di deliberazioni o modifiche degli accordi.

La frequenza deve essere adeguata alla natura dell'unità e alla disponibilità di dati attendibili.

Articolo 37 – Quotazioni non disponibili

Quando non esistono dati sufficienti, il Bollettino deve riportare:

- non quotata;
- quotazione sospesa;
- valore dichiarato;
- valore convenzionale;
- dati insufficienti.

È vietato creare quotazioni di mercato prive di evidenze.

Articolo 38 – Storico delle quotazioni

Il sistema conserva le serie storiche, indicando:

1. valore;
2. data;
3. metodologia;
4. fonte;
5. eventuali rettifiche;
6. motivazione delle rettifiche.

TITOLO IX

CONTROLLO, TRASPARENZA E REVISIONE

Articolo 39 – Controllo metodologico

Ogni metodologia deve essere documentata e sottoposta a verifica periodica.

Articolo 40 – Controllo delle fonti

Le fonti sono classificate secondo:

- fonte primaria;
- fonte istituzionale;
- fonte indipendente;
- fonte di mercato;
- fonte dichiarativa;
- fonte non verificata.

Articolo 41 – Conflitti di interesse

I soggetti coinvolti nella determinazione delle quotazioni devono dichiarare ogni interesse economico o istituzionale rilevante.

Articolo 42 – Contestazione delle quotazioni

Gli organismi titolari delle unità possono presentare osservazioni documentate.

Le osservazioni devono essere esaminate senza che ciò comporti un diritto automatico a ottenere una diversa quotazione.

Articolo 43 – Rettifiche

Le rettifiche devono riportare:

- valore precedente;
- valore rettificato;
- motivazione;
- data;
- responsabile;
- evidenze.

Articolo 44 – Sospensione della quotazione

La quotazione può essere sospesa in presenza di:

1. fonti inattendibili;
2. assenza di dati aggiornati;
3. anomalie significative;
4. perdita dei requisiti metodologici;
5. indisponibilità delle informazioni essenziali.

Articolo 45 – Relazione annuale

La Direzione pubblica una relazione comprendente:

1. unità quotate;
2. unità non quotate;
3. rapporti convenzionali;
4. rapporti di mercato;
5. metodologie utilizzate;
6. variazioni;
7. anomalie;
8. verifiche;
9. criticità;
10. programmi di sviluppo.

TITOLO X

INTEROPERABILITÀ CON LE INFRASTRUTTURE SIPSE

Articolo 46 – Collegamento RMUM

Il RMUM fornisce allo SMQVM i dati identificativi e documentali delle unità registrate.

Articolo 47 – Collegamento DSPP

Il DSPP costituisce l'unità comune di conto per le comparazioni economiche.

Le metodologie di calcolo devono essere coordinate con gli atti specifici del DSPP.

Articolo 48 – Collegamento SMRC

Lo SMRC utilizza le quotazioni dello SMQVM per le funzioni di comparazione, determinazione dei prezzi e rendicontazione previste dai relativi regolamenti.

Articolo 49 – Collegamento LIS-Clear

LIS-Clear può utilizzare i rapporti di valorizzazione per determinare le posizioni multilaterali.

Il regolamento deve precisare il momento di rilevazione e il tasso applicato.

Articolo 50 – Collegamento SIPSE Pay

SIPSE Pay può utilizzare le quotazioni operative ammesse per le conversioni e le informazioni di pagamento previste.

La quotazione indicativa non costituisce automaticamente un tasso eseguibile.

Articolo 51 – Collegamento BNVSM

Il BNVSM può trasmettere dati e informazioni relativi alle unità monetarie di propria competenza.

La loro utilizzazione richiede identificazione, verifica e registrazione della provenienza.

Articolo 52 – Collegamento con altri Popoli

Ogni Popolo aderente può richiedere l'inserimento delle proprie unità monetarie nel sistema di quotazione, previa iscrizione nel RMUM e completamento delle verifiche richieste.

TITOLO XI

SICUREZZA, DATI E INFRASTRUTTURA

Articolo 53 – Piattaforma SMQVM

È prevista una piattaforma digitale collegata al RMUM.

La piattaforma deve consentire:

1. raccolta dei dati;
2. elaborazione;
3. calcolo;
4. verifica;
5. pubblicazione;
6. consultazione;
7. conservazione;
8. generazione dei bollettini.

Articolo 54 – Tracciabilità

Ogni quotazione deve essere associata a un identificativo univoco e a una registrazione storica.

Articolo 55 – Sicurezza

La piattaforma deve applicare:

- autenticazione;
- autorizzazioni;
- cifratura;
- backup;
- controllo degli accessi;
- protezione delle fonti;
- continuità operativa;
- gestione degli incidenti.

Articolo 56 – Integrità dei dati

I dati pubblicati devono essere riconducibili alle fonti originarie e alle metodologie utilizzate.

Eventuali modifiche devono essere registrate.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57 – Manuale metodologico

La Direzione predispone il Manuale metodologico SMQVM, contenente:

1. metodologia delle quotazioni;
2. formule di calcolo;
3. criteri di classificazione;
4. fonti;
5. frequenza;

6. procedure di validazione;
7. modalità di pubblicazione;
8. gestione delle anomalie;
9. procedure di rettifica;
10. coordinamento con DSPP.

Articolo 58 – Prima fase di attuazione

La prima fase riguarda:

1. attivazione del sistema;
2. collegamento RMUM;
3. predisposizione delle schede ZEC e LIS;
4. definizione dei rapporti con DSPP;
5. istituzione del Bollettino BMQM;
6. predisposizione delle prime quotazioni convenzionali;
7. sviluppo delle procedure di controllo.

Articolo 59 – Fase sperimentale

Le prime quotazioni possono essere pubblicate in forma sperimentale.

Devono essere chiaramente contrassegnate come:

QUOTAZIONE SPERIMENTALE – NON COSTITUISCE OFFERTA DI CONVERSIONE.

Articolo 60 – Entrata in vigore

Il presente Atto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'organo competente del SIPSE.

L'efficacia operativa delle singole funzioni decorre dalla loro effettiva attivazione.

Articolo 61 – Disposizione conclusiva

Lo SMQVM costituisce il sistema multilaterale di riferimento per la comparazione e la valorizzazione delle unità monetarie registrate nel RMUM.

La sua funzione è assicurare che la pluralità monetaria dei Popoli possa tradursi in cooperazione economica attraverso criteri comuni, trasparenti e verificabili.

Ogni unità monetaria mantiene la propria identità; il sistema multilaterale ne rende possibile il confronto.

ALLEGATO I

MODELLO UFFICIALE DI SCHEDA DI QUOTAZIONE

Identificativo: SMQVM-MOD-001

Campo	Dato
Codice quotazione	
RMUM-ID	
Unità di origine	
Unità di destinazione	
Rapporto	
Tipologia	
Metodologia	
Fonte	
Data e ora	
Livello di evidenza	
Validità	
Condizioni	
Responsabile	

ALLEGATO II

MODELLO DI BOLLETTINO MONETARIO SIPSE

BOLLETTINO MULTILATERALE DELLE QUOTAZIONI MONETARIE

Numero: _____

Data: _____

Versione: _____

Unità	Riferimento	Quotazione	Tipo	Stato
ZEC	EUR	1,0000	Convenzionale	Da validare documentalmente
LIS	DSPP	Non determinata	In istruttoria	Da valorizzare
wZEC	ZEC	Da verificare	Rappresentativa	Da istruire

I valori riportati costituiscono un esempio di struttura documentale e non attestano quotazioni effettive.

ALLEGATO III

MATRICE DI CLASSIFICAZIONE DELLE QUOTAZIONI

Codice	Tipologia	Evidenza necessaria
Q1	Convenzionale	Deliberazione o accordo

Q2	Indicativa	Metodologia documentata
Q3	Documentale	Documentazione verificabile
Q4	Patrimoniale	Evidenze patrimoniali
Q5	Di mercato	Transazioni e fonti di mercato
Q6	Operativa	Offerta o accordo eseguibile
Q7	Compensazione	Regolamento di compensazione

ALLEGATO IV

MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ

Infrastruttura	**Competenza**
RMUM	Identificazione delle unità
SMQVM	Quotazione e valorizzazione
DSPP	Unità comune di conto
RISM	Istruttoria e verifiche attribuite
SMRC	Operazioni commerciali
LIS-Clear	Compensazione
SIPSE Pay	Pagamenti
BNVSM	Funzioni bancarie e infrastrutture ZEC di competenza
MSP	Coordinamento multilaterale

ALLEGATO V

ESEMPIO DI MODELLO DI VALORIZZAZIONE ZEC

Unità: Zecchino Veneto
Codice dichiarato: ZEC
Rapporto convenzionale di riferimento: 1 ZEC = 1 EUR.

La valutazione documentale deve comprendere:

1. atto istitutivo;
2. regolamento monetario;
3. documentazione del soggetto emittente;
4. metodologia di riferimento;
5. documentazione delle riserve, ove dichiarate;
6. eventuali impegni di conversione;
7. evidenze della disponibilità delle attività;
8. eventuali verifiche indipendenti;
9. condizioni operative;
10. eventuali limitazioni.

La parità convenzionale può essere pubblicata dopo l'acquisizione e la verifica dell'atto che la stabilisce.

La qualifica di parità garantita o convertibilità effettiva richiede evidenze ulteriori, specifiche e verificabili.

ALLEGATO VI

ESEMPIO DI MODELLO DI VALORIZZAZIONE LIS

Unità: Lira Italiana Sovrana
Codice dichiarato: LIS.

La valorizzazione deve essere effettuata mediante:

1. documentazione istitutiva;
2. identificazione dell'emittente;
3. caratteristiche monetarie;
4. struttura delle denominazioni;
5. regole di emissione;
6. metodologia economica;
7. eventuali rapporti convenzionali;
8. disponibilità di dati di riferimento.

In assenza di evidenze sufficienti, la LIS viene classificata come unità registrata non ancora dotata di quotazione verificata.

DELIBERAZIONE CONCLUSIVA

Il SIPSE:

1. istituisce il Sistema Multilaterale di Quotazione e Valorizzazione delle Unità Monetarie (SMQVM);
2. approva la disciplina organizzativa e metodologica;
3. istituisce il Bollettino Multilaterale delle Quotazioni Monetarie (BMQM);
4. approva le categorie Q1–Q7;
5. dispone il coordinamento con il RMUM;
6. riconosce il DSPP quale unità comune di conto;
7. dispone l'avvio delle istruttorie di valorizzazione ZEC e LIS;
8. dispone la predisposizione del Manuale metodologico;
9. incarica la Direzione MSP del coordinamento attuativo;
10. dispone la pubblicazione del presente Atto nel repertorio normativo SIPSE.

Venezia – Palazzo della Zecca

16 novembre 2026

Per il Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica

L'Organo competente del SIPSE

Firma: _____

Il Responsabile della Direzione MSP

Firma: _____

Il Segretario del Sistema

Firma: _____

FINE DELL'ATTO N. 15/MSP